

**CAPITOLATO DI GARA**  
per l'affidamento gestione "Centro servizi per cittadini stranieri".

**CIG. 70272004E3**

## **TITOLO I**

### **ASPETTI GENERALI INERENTI A TUTTE LE ATTIVITA'**

#### **Art.1 – Definizioni**

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

- α) Stazione appaltante: l'Amministrazione Comunale di Pietrasanta, che affida all'OEA la gestione del Centro servizi per cittadini stranieri a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole;
- β) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA): il soggetto giuridico risultato aggiudicatario dell'appalto;
- γ) Servizio di assistenza per cittadini stranieri: si intende un servizio per cittadini stranieri che si propone come spazio di informazione, consulenza, orientamento ai servizi e segretariato sociale, ed è quindi uno dei principali strumenti di integrazione dei cittadini stranieri nella comunità;
- δ) Capitolato Tecnico: il presente atto compresi tutti i suoi allegati.

#### **Art.2 Oggetto dell'appalto**

Oggetto della procedura di appalto è la gestione del "Centro servizi per cittadini stranieri" volto a favorire: - l'integrazione e la conoscenza reciproca tra residenti di nazionalità diverse, - facilitare l'accesso ai servizi pubblici degli stranieri, - promuovere la riduzione delle discriminazioni e l'integrazione sociale .

#### **Art.2 Destinatari**

Sono destinatari del servizio i cittadini stranieri presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.

#### **Art.3 Durata e decorrenza del contratto**

Il contratto, ha la durata di 36 mesi e decorre dal 1 gennaio 2017 o dalla data di aggiudicazione se successiva .

#### **Art.4 Valore dell'appalto**

L'importo a base d'asta è di € 54.200,00, cinquantaquattrominaduecento, oltre I.V.A. per l'intera durata del contratto (36 mesi). Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Il prezzo di aggiudicazione per l'erogazione dei servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Nell'importo a base d'asta si intendono compensati e ricompresi tutti gli oneri necessari alla perfetta esecuzione delle prestazioni d'appalto, così come specificati nel seguito del presente Capitolato e negli altri documenti dell'appalto di gara, nonché tutti gli oneri relativi alla sicurezza e assistenza e previdenza sociale del personale impegnato. Saranno altresì a carico della cooperativa affidataria i materiali occorrenti all'erogazione dei servizi mentre resteranno a carico dell'ente le spese relative alla messa a disposizione dei locali.

## **Art.5 Descrizione del servizio e monte ore**

Il presente appalto ha, pertanto, per oggetto l'affidamento della gestione delle suddette attività, che si dovranno realizzare **Centro servizi per cittadini stranieri, situato in un immobile di proprietà del Comune di Pietrasanta, ubicato in via dell'Osterietta presso il centro di formazione professionale "Vasco Zappelli", Pietrasanta** e di seguito così specificate:

### **1) Attività di sportello e consulenza legale:**

informazioni e consulenza ai cittadini migranti e alla cittadinanza, in particolare per lo svolgimento di pratiche amministrative (permessi di soggiorno, rinnovi, carte di soggiorno, richieste di cittadinanza, ricongiungimenti familiari, ecc...) e consulenza legale.

Gli operatori forniranno inoltre informazioni e consulenza a Enti, Istituzioni e associazioni italiane sulle problematiche relative all'immigrazione e ai possibili interventi in materia e svolgeranno attività di monitoraggio e documentazione, in collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni, le scuole, ecc., per la raccolta e l'analisi di dati volta alla conoscenza della realtà e dei bisogni dei cittadini migranti.

Presso il Centro sarà funzionante un Punto di Accesso Assistito ai Servizi informatici e ad internet (PAAS), che sarà gestito secondo le indicazioni prescrittive della Regione Toscana (L.R. 1 del 26 gennaio 2004): vi accederanno, pertanto, i cittadini (migranti e non), che potranno utilizzare in modo assistito i servizi telematici, ricevere ed inviare posta elettronica, usufruire dell'assistenza di base in merito ai servizi informatici.

### **2) Attività di mediazione culturale :**

- Interpretariato;
- Attività di accompagnamento ai servizi;
- Mediazione linguistica e culturale;
- Attività per l'integrazione scolastica dei minori stranieri.

### **3) Attività di integrazione**

Le prestazioni erogate dal servizio devono consistere nel:

- proporre comportamenti favorevoli l'autonomia dei beneficiari;
- collaborare all'attivazione di strategie di *problem solving*;
- rielaborare avvisi, comunicazioni, materiali;
- informare gli operatori dei servizi e l'utenza straniera sui rispettivi usi, costumi e codici culturali;
- informare su vincoli, procedure e opportunità nell'accesso e utilizzo dei servizi;
- favorire condizioni di pari opportunità nell'accesso ai servizi;
- agire percorsi di mediazione di comunità;
- diffondere i programmi a favore dell'inclusione e della cooperazione;
- promuovere la parità di genere e la cultura delle pari opportunità;
- orientare e valorizzare le seconde e terze generazioni;

L'aggiudicatario deve inoltre garantire iniziative di sensibilizzazione, comunicazione, diffusione e conoscenza del servizio.

Il servizio dovrà essere erogato in interventi orari. Il monte ore complessivo da garantire è di n. 3.000 - tremila - ore per 36 mesi ( n.1.000 – mille - annue).

#### **Art.6- Riduzione delle prestazioni**

La Stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Potrà, pertanto escludere o limitare alcune prestazioni sia temporaneamente sia definitivamente.

La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse pubblico che la giustificano. La riduzione del compenso dovuto all'OEA sarà calcolata tenendo conto dei prezzi unitari presentati in offerta in fase di gara. Rimane altresì escluso, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio da parte dell'OEA

Rimane in ogni caso escluso per l'OEA qualsivoglia diritto di recesso o di risoluzione del rapporto, mantenendo lo stesso, comunque, l'obbligo all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte.

In caso di riduzione che comporti una variazione complessiva del valore del contratto, superiore o inferiore ad un quinto (c.d. quinto d'obbligo) rimarrà salva all'OEA la facoltà di recesso che, peraltro, avrà effetto solo a partire dal concreto affidamento dei Servizi ad altro operatore.

#### **Art.7 - Estensione delle prestazioni**

Alla Stazione appaltante è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le attività, aggiungendo prestazioni analoghe o strettamente accessorie a quelle oggetto del presente capitolato; la quota aggiuntiva da corrispondere all'OEA sarà calcolata tenendo conto dei prezzi unitari offerti dall'OEA in sede di gara.

L'affidamento delle estensioni di prestazioni all'OEA rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione appaltante e non, quindi, un obbligo per quest'ultima, la quale potrà, pertanto, procedere, senza alcun ulteriore onere, neanche di preventiva comunicazione, allo svolgimento di una Gara per l'affidamento delle prestazioni contemplate dal presente articolo.

#### **Art.9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

L'OEA per la gestione integrata dei servizi oggetto del presente capitolato, è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

L'OEA deve provvedere ad espletare, ove occorrenti, le pratiche autorizzative per la gestione dei servizi.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'OEA equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, l'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente

Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica **la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali**, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. Infine si precisa che l'assunzione dell'appalto implica, per l'OEA, l'adozione dei piani relativi e di ciò, lo stesso, deve tenere conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

#### **Art. 10- Divieto di sospensione unilaterale o di ritardo nell'esecuzione del servizio**

L'OEA non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione dei servizi con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'OEA costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto l'incameramento della cauzione definitiva fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'OEA per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art.11 - Oneri economici a carico dell'OEA**

Dalla data di inizio delle attività sono a carico dell'OEA tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento di tutte le attività. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'OEA le spese per:

1. Spese sostenute dalla Stazione appaltante per effettuare la pubblicità all'appalto ai sensi della L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 34, comma 35. Dette spese, che presumibilmente ammontano a €. \_\_\_\_\_ saranno rimborsate entro il tempo massimo di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

#### **Art.12 - Polizze Assicurative**

L'OEA prima di iniziare la prestazione delle attività richieste, deve stipulare una polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall'OEA.

L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) senza sottolimita per danni a persone e/o cose.

Il massimale deve essere rideterminato in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della stipula del contratto. Qualora la polizza preveda rate scadenti durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

### **Art.13 - Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazione dell'OEA, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall'art.103, del D.Lgs 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in virtù del possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2008 richiesta come requisiti di ammissione alla gara.

La cauzione deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore. In particolare si richiamano:

- sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
- risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale.

La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione.

### **Art.14 – Messa in atto delle varianti offerte**

L'OEA entro il tempo massimo indicato nella Relazione Tecnica deve mettere in atto le varianti migliorative proposte in sede di offerta, se accolte dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui alcune delle varianti proposte dall'OEA, non fossero state accolte dalla Stazione appaltante, l'OEA deve mettere in atto le varianti alternative che la Stazione appaltante si riserva di richiedere, per un importo pari alle varianti offerte dall'OEA e non accolte dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui le varianti proposte in sede di offerta e accolte dalla Stazione appaltante, non venissero messe in atto nei tempi e nei modi indicati dall'OEA in sede di gara, la Stazione

appaltante tratterrà l'importo previsto per le varianti aumentato del 20% a titolo di risarcimento danni.

Resta inteso che le varianti proposte non devono generare alcun onere economico per la Stazione appaltante.

#### **Art.15 – Obblighi normativi**

L'OEA deve richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

L'OEA deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'OEA dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

#### **Art.16 - Lingua ufficiale**

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni e quanto altro prodotto dall'OEA dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'OEA alla Stazione appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione in lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

#### **Art.17 - Relazione sull'andamento dei servizi**

Al termine di ogni semestre l'OEA deve trasmettere alla Stazione appaltante una relazione sull'andamento delle attività eseguite contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ad eventuali problematiche connesse con le risultanze dei controlli di conformità, ad eventuali proposte relative al perseguimento degli obiettivi di qualità prefissati dalla Stazione appaltante. A seguito della relazione potranno essere effettuate delle riunioni cui parteciperanno il Coordinatore Tecnico dell'OEA e rappresentanti designati dalla Stazione appaltante, finalizzati alla messa a punto di eventuali obiettivi a breve termine.

## **TITOLO II**

### **PERSONALE DELL'OEA IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

#### **Art.18 - Disposizioni generali relative al personale**

L'OEA deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione appaltante.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato e formato.

Prima dell'inizio delle attività l'OEA deve comunicare alla Stazione appaltante l'elenco del personale impiegato in entrambi i servizi oggetto del presente capitolato, indicando il livello e il monte ore settimanale di ciascun addetto.

L'OEA deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

#### **Art.19 – Organico e reintegro personale mancante**

L'organico che sarà impiegato per l'espletamento delle attività previste dal presente capitolato, sarà composto da personale legato da regolare contratto all'OEA.

L'organico dell'OEA impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'OEA, fatta salva l'eventuale integrazione o riduzione nel corso del servizio, dovuti all'aumento o diminuzione del numero di pasti. Tali variazioni devono essere necessariamente approvate dalla Stazione appaltante. In mancanza di tale approvazione formale l'OEA non potrà effettuare alcuna variazione.

L'OEA nel caso in cui il personale dichiarato in sede di offerta dovesse risultare insufficiente è obbligata ad integrare il proprio personale senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.

La consistenza dell'organico deve essere riconfermata alla Stazione appaltante con frequenza semestrale a mezzo lettera raccomandata.

Per quanto attiene al reintegro del personale l'OEA, in caso di assenza del proprio personale, deve reintegrare detto personale entro 12 ore in modo da mantenere costante il monte ore minimo indicato in offerta.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'OEA la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'OEA provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante.



## **Art. 20 - Rapporto di lavoro**

Il personale impiegato nelle attività richieste, ad esclusione del personale messo a disposizione dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritti dalle OOSS di categoria maggiormente rappresentative, deve essere legato da regolare contratto con l'OEA e quindi indicato nel libro paga dell'OEA medesimo. Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, ai sensi di quanto previsto dall'art.50 del D. Lgs. n. 50/2016 e al fine di garantire la continuità di servizio, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per l'OEA di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori, sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative o dipendenti del precedente aggiudicatario o gestore dell'attività, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

L'OEA deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto principale del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Lucca.

La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'OEA delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'OEA deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'OEA si è posta in regola.

## **Art.21 – Coordinatore Tecnico dei Servizi**

L'OEA deve nominare un Coordinatore Tecnico dei Servizi oggetto del presente capitolato, cui affidare la direzione nel suo complesso.

Il Coordinatore Tecnico dei Servizi dovrà possedere i seguenti requisiti di base:

- a) padronanza, parlata e scritta, oltre che della lingua italiana, di almeno una tra le seguenti lingue: inglese, francese, arabo, albanese, rumeno;
- b) diploma di scuola media superiore se rilasciato in Italia; ovvero titolo equipollente al percorso di studio di scuola media superiore se rilasciato all'estero; ovvero attestato di partecipazione a corsi di formazione organizzati dalle Regioni secondo le norme di legge in materia di formazione;
- c) esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte a contatto con Amministrazioni Pubbliche;
- d) esperienza maturata nell'ambito della gestione/coordinamento di progetti della medesima materia del presente appalto;
- e) conoscenza della normativa sull'immigrazione;

Il Coordinatore Tecnico dei Servizi sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto l'OEA.

Il Coordinatore Tecnico dei Servizi deve essere in possesso di titolo di studio adeguato ed avere esperienza, almeno triennale, in qualità di coordinatore di servizi analoghi.

Il Coordinatore Tecnico dei Servizi sarà impegnato in modo continuativo, con obbligo di reperibilità. Egli provvederà a garantire il buon andamento dei servizi e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni di legge e del presente capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al responsabile nominato dalla Stazione appaltante.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Coordinatore Tecnico dei Servizi (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta dal sostituto che avrà pari professionalità e requisiti richiesti.

### **Art. 22 - Informazione agli addetti**

L'OEA è tenuto ad organizzare entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio un incontro di presentazione del servizio diretto a tutti i propri dipendenti impiegati nei servizi, nel corso del quale deve illustrare il contenuto degli oneri contrattuali e delle specifiche tecniche che costituiscono i servizi medesimi.

A tale incontro parteciperanno di diritto uno o più rappresentanti della Stazione appaltante.

Qualora in corso di esecuzione del contratto, le procedure di controllo accertassero che eventuali non conformità siano attribuibili ad imperizia degli operatori, l'OEA deve provvedere in tempi brevi all'effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento mirati, verificandone l'efficacia.

### **Art.23 - Indumenti di lavoro**

Tutto il personale impiegato in ciascuno dei servizi richiesti deve essere dotato di tesserini di riconoscimento dell'operatore, riportante il logo della Stazione appaltante, il nome dell'OEA e la qualifica e il nominativo dell'operatore.

All'OEA spetta altresì la dotazione di tutti i Dispositivi di protezione individuale al proprio personale e all'unità lavorativa messa a disposizione della Stazione appaltante.

### **Art.24 - Norme comportamentali del personale**

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- Tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- Osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla Stazione appaltante;
- Evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione appaltante;
- Non intrattenersi con i dipendenti della Stazione appaltante durante le ore lavorative se non per motivi attinenti al servizio;

- Mantenere riservato quanto verrà a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione appaltante o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.
- Non usare un linguaggio scorretto o riprovevole.

Inoltre, l'OEA deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- Provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- Rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- Adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dalla Stazione Appaltante;
- Comunicare immediatamente ai referenti indicati dalla Stazione Appaltante, qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

In particolare, l'OEA deve curare che il proprio personale:

- vesta dignitosamente;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- segnali subito agli organi competenti della Stazione Appaltante ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rispetti il divieto di fumare all'interno delle strutture scolastiche.

L'OEA sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione appaltante, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

La Stazione appaltante potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'OEA che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

L'OEA in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte della Stazione appaltante.

### **TITOLO III**

#### **CONTROLLI DI CONFORMITA' DEI SERVIZI EROGATI**

##### **Art.25 - Disposizioni generali inerenti i controlli di conformità dei servizi prestati**

La Stazione appaltante al fine di verificare il corretto espletamento dei servizi resi dall'OEA, provvede ad effettuare i controlli di merito mediante un proprio organismo interno e/o mediante organismi esterni. I controlli per ciascun servizio saranno effettuati secondo quanto previsto nelle specifiche relative a ciascuno dei servizi richiesti dal presente capitolato.

### **Art.26 - Contestazioni all'OEA a seguito dei controlli**

La Stazione appaltante, a seguito dei controlli effettuati, notificherà di volta in volta all'OEA le eventuali non conformità riscontrate e la richiesta delle relative risoluzioni. Nel caso in cui la Stazione appaltante richiedesse giustificazioni scritte e documentate, l'OEA è obbligata a presentarle entro il tempo massimo prescritto dalla Stazione appaltante.

Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se l'OEA non avrà esibito nessuna controdeduzione probante, la Stazione appaltante applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate. Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono riportate nelle specifiche relative a ciascuno dei servizi richiesti dal presente capitolato.

### **Art.27 - Recupero delle penalità**

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità, la Stazione appaltante procederà al recupero delle stesse mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

La penale, relativa a ciascuna tipologia di attività, sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni o gravame.

Dopo la quarta inadempienza grave, la Stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'OEA e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione dei lavori in danno all'OEA, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

## **TITOLO IV**

### **PREZZO DEI SERVIZI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

#### **Art.28 - Prezzi e modalità di fatturazione**

I prezzi per le attività rese dall'OEA sono quelli risultati dall'esito della gara.

I corrispettivi per l'esecuzione delle attività s'intendono sempre comprensivi di tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi impiegati, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'OEA e quanto altro possa occorrere per rendere le attività compiute a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto dall'OEA per forniture e prestazioni

che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle attività appaltate.

Le modalità ed i criteri di fatturazione dovranno essere concordati sulla base delle esigenze prospettate dalla Stazione appaltante. I modulari adottati costituiranno base per la fatturazione.

Alla fine di ogni mese l'OEA emetterà regolare fattura per le attività rese, corredata dal nulla osta circa la corretta ed avvenuta esecuzione delle attività, rilasciato dal personale della Stazione appaltante a ciò preposto e da report e statistiche informatiche.

L'importo dovuto all'OEA sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto.

Per le attività a misura la fattura mensile emessa deve presentare i seguenti dati:

**c) Servizio di assistenza cittadini stranieri**

Prezzo orario moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate.

**Art.29 - Liquidazione delle fatture**

I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente capitolato saranno effettuati dalla Stazione appaltante in favore dell'OEA a mezzo bonifico bancario o comunque secondo le altre modalità previste dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alla singole fatture a scadenza mensile che saranno emesse dall'OEA per i servizi effettivamente resi, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. Le fatture dovranno essere complete delle note riportanti il numero di ore di servizio prestate per le attività di cui trattasi.

Si stabilisce sin d'ora che la Stazione appaltante potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'OEA il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

Le fatture, da inviare in formato elettronico in conformità alla legislazione vigente, saranno pagate previa emissione di apposito mandato entro 30 giorni dall'accettazione della fattura. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

La Stazione appaltante non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

**Art.30 – Tracciabilità finanziaria**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., l'OEA si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto della Stazione appaltante, per iscritto e nei termini prescritti,

contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art.31 – Adeguamenti dei prezzi**

Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi durante il primo anno di appalto. Successivamente al primo anno di attività, i prezzi potranno essere aggiornati, annualmente previa espressa richiesta dell'OEA, considerando la variazione media annuale dell'Indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) del mese precedente all'inizio di ogni anno successivo al primo. L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

### **TITOLO V**

#### **ASPETTI CONTRATTUALI**

##### **Art.32 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni consecutivi, con decorrenza prevista per il giorno 1.1.2017 e termine il giorno 31.12..2019 ed in ogni caso a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio, se successivo a tale data, fermo restando quale termine ultimo di gestione del servizio il 31.12.2012.

Alla scadenza naturale del contratto la Stazione appaltante, ai sensi art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 si riserva di richiedere all'OEA una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

##### **Art.33 - Inizio delle attività**

L'OEA potrà iniziare l'erogazione dei servizi successivamente alla stipulazione del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, la Stazione appaltante si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo nei modi più avanti descritti, senza che l'OEA possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

##### **Art.34 - Stipulazione del contratto**

L'OEA si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui l'OEA non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, presso la sede del Comune di Pietrasanta.

#### **Art.35 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto**

Qualora l'OEA non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si riserva di richiedere all'OEA il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

#### **Art.36 - Risoluzione di diritto del contratto**

Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accertasse che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, la Stazione appaltante può fissare un congruo termine entro il quale l'OEA si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'OEA.

#### **Art.37 - Ipotesi di risoluzione del contratto**

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'OEA in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'OEA e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'OEA;
- b) messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell'attività dell'OEA;
- c) impiego di personale non dipendente dell'OEA;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) reiterata assenza del Direttore Tecnico del Servizio senza necessaria sostituzione

- g) subappalto del servizio;
- h) cessione del contratto a terzi;
- i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) inadempienze reiterate dell'OEA dopo la comminazione di n° 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che la Stazione appaltante giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- k) mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;
- l) difformità nella realizzazione del progetto tecnico gestionale indicato in sede di offerta;
- m) mancata messa in atto delle varianti offerte in sede di gara dopo l'applicazione delle penali previste;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art.38 - Disdetta del contratto da parte dell'OEA**

Qualora l'OEA intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'OEA per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **Art.39 - Domicilio legale**

L'OEA, come dichiarato in sede di offerta, deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede del Comune di Pietrasanta.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'OEA dal responsabile comunale preposto, si considererà fatta personalmente al titolare dell'OEA stessa.

#### **Art.40 - Subappalto del servizio e cessione del contratto**

Fermo restando il divieto di subappalto a cascata (cioè la concessione di tutte o parte dei servizi ricevuti in subappalto ad altra impresa subcontraente), l'affidamento in subappalto è consentito solo se dichiarato in sede di offerta ed entro il 20% dell'importo del contratto e solo per i servizi accessori.

Per quanto riguarda i pagamenti al subappaltatore, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l'OEA è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore,



copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art.41 - Controversie**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lucca ed è esclusa la competenza arbitrale. L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Art.42 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Massimo Dalle Luche**  
**Firmato digitalmente**

#### **Allegati**

Relazione illustrativa contesto relativo all'appalto della gestione del Centro servizi per cittadini stranieri

Scheda requisiti  
idoneità finanziaria – tecnico professionale

Scheda  
Contenuti dell'offerta e criteri di valutazione

Documento in applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.  
(contenente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - DUVRI)